



MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Sezione italiana dell'Unione Europea dei Federalisti
e del World Federalist Movement
mfe@mfe.it - www.mfe.it

REGOLAMENTO DEL XXXII CONGRESSO DEL MFE **(Lecce, 28-30 marzo 2025)**

1. I delegati al Congresso nazionale del MFE sono eletti dalle Assemblee di Sezione. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto, in duplice copia, apposito verbale, firmato dal Segretario, dal quale risultino nome e cognome dei delegati e il numero esatto di iscritti rappresentati da ciascuno di essi. Delle due copie, una dovrà essere immediatamente inviata alla Segreteria nazionale, l'altra dovrà essere presentata alla Commissione verifica poteri all'apertura del Congresso. In mancanza di tali adempimenti, non sarà riconosciuta la validità dei mandati spettanti alla Sezione.
2. Ogni Sezione ha diritto a un mandato per ogni 20 iscritti o frazione, calcolati in base alla media del tesseramento degli anni 2023 e 2024. Le Sezioni costituite nel corso del 2024 potranno partecipare al Congresso sulla base del tesseramento 2024. Ogni delegato eletto al Congresso è portatore di un mandato. Il delegato impossibilitato a intervenire al Congresso potrà farsi rappresentare da un altro delegato con delega scritta da consegnare alla Commissione verifica poteri all'apertura del Congresso. Nessun delegato può rappresentare più di un delegato assente. I membri uscenti del Comitato federale, non delegati né in possesso di delega da parte di un delegato assente, avranno comunque diritto a un mandato.
3. Il Congresso, all'apertura dei lavori, approva il Regolamento e l'ordine del giorno e, su proposta del Comitato federale, nomina la Commissione verifica poteri, la Commissione delle mozioni e il Presidente della Commissione elettorale ed elegge lo *Steering Committee*. Quest'ultimo funge da Comitato di Presidenza del Congresso. Fino alla nomina dello *Steering Committee*, la presidenza del Congresso è assicurata dal Presidente uscente del MFE o, in sua assenza, da un vice-Presidente o dal Segretario.
4. Le votazioni del Congresso si fanno per alzata di mano, con esibizione del cartoncino (due in caso di delega) che rappresenta il mandato. L'elezione alle cariche viene fatta a scrutinio segreto sulla base del numero esatto degli iscritti rappresentati da ciascun delegato. Il Presidente della Commissione elettorale consegna ad ogni delegato la scheda di voto con l'indicazione del numero esatto degli iscritti rappresentati. I membri uscenti del Comitato federale non delegati né in possesso di delega da parte di un delegato assente rappresentano soltanto se stessi.
5. Le mozioni alle quali sono collegate le liste dei candidati al Comitato federale dovranno essere presentate alla Presidenza del Congresso, corredate dalle firme di almeno 15 delegati di 3 regioni, alla fine della seduta antimeridiana della seconda giornata del Congresso. Le liste collegate alle mozioni dovranno comprendere almeno 30 nomi di candidati. Qualora, alla scadenza del termine previsto, sia stata presentata una sola mozione, chiunque potrà presentare la propria candidatura al Comitato federale, corredata dalla firma di almeno 5 delegati, aggiungendo il proprio nome alla lista relativa, entro le prime due ore della successiva seduta pomeridiana. In caso di presentazione di mozioni contrapposte, le stesse non potranno essere emendate. In caso di presentazione di una sola mozione, si potranno votare emendamenti nella seduta antimeridiana della terza giornata del Congresso. Gli emendamenti dovranno essere corredate da almeno 5 firme di delegati di tre centri regionali diversi, oppure da almeno 10 firme se di delegati di solo uno o due centri regionali.
6. In caso di presentazione di una sola mozione, e quindi di una sola lista di candidati, a norma dell'art. 15 del Regolamento di applicazione dello Statuto, i delegati, al momento del voto, potranno esprimere un numero di preferenze non superiore ai 4/5 dei membri del Comitato federale eletti dal Congresso. In caso di presentazione di mozioni contrapposte, e quindi di più liste, le preferenze potranno essere espresse solo all'interno di una stessa lista, fino ad un numero massimo pari al numero dei membri del Comitato federale eletti dal Congresso.
7. Tutte le altre proposte di mozione devono essere possibilmente illustrate nella Commissione che durante la sessione del venerdì pomeriggio tratta gli argomenti oggetto della mozione o ad essi affini e vanno poi presentate alla Commissione mozioni entro la fine dei lavori del sabato pomeriggio, sempre corredate dalle firme di almeno 15 delegati di 3 regioni.